

N. 9090 /2017 R.G.



Tribunale Ordinario di Milano
Sezione Lavoro

Il giudice,

letta la domanda ex art. 700 c.p.c. di cui al ricorso ex art. 414 c.p.c. R.G. 9090 /2017 depositato nell'interesse di GIUSEPPINA PORRETTO e la documentazione allegata;
ritenuto di non procedere *inaudita altera parte*;

ORDINA

la comparizione personale delle parti per l'assunzione delle sommarie informazioni per il giorno **18 ottobre 2017 ore 9.00.**

Invita la parte convenuta a costituirsi depositando memoria entro il giorno 16 ottobre 2017.

manda al ricorrente di notificare a controparte entro il 4 ottobre 2017.

Visto inoltre l'art. 415 c.p.c.;

rilevato che vi è richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.;

ritenuto di respingere la richiesta di notificazione ex articolo 151 c.p.c., formulata per la pubblicazione del ricorso sul suo sito Internet della Amministrazione convenuta. Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza *"in tema di notificazioni autorizzate dal giudice ai sensi dell'art. 151 cod. proc. civ., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio. Ne consegue che è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo "fax" in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dagli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ tale forma di notificazione"* (cfr. Cass. , Sentenza n. 13868 del 24/09/2002 ; SU, Sentenza n. 14570 del 22/06/2007; Sentenza n. 4319 del 25/03/2003). Sicché, sulla base di tali principi, occorre, nel caso osservare come la pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione



convenuta non garantisca sufficientemente il diritto di difesa dei controinteressati (che deve essere rispettato anche per i ricorsi d'urgenza, potendo incidere, evidentemente, anch'essi in modo significativo nella sfera giuridica dei controinteressati), considerato come non ci si possa aspettare o ritenere dovuta, ragionevolmente, un'abituale e doverosa lettura di tale sito internet da parte degli insegnanti inclusi nelle graduatorie di cui si tratta, mentre, per legge, è prevista per tali casi e può costituire un'adeguata forma di pubblicità la notificazione per pubblici proclami di cui all'articolo 150 c.p.c.

Perciò, nel bilanciamento tra le esigenze di celerità attoree (che possono, peraltro, essere salvaguardate dall'efficacia *ex tunc* della sentenza di merito) e il diritto di difesa dei controinteressati, appare opportuno far prevalere quest'ultimo, rigettandosi, pertanto, la richiesta per la notificazione sul sito Internet ex articolo 151 c.p.c.;

p.t.m.

ogni ulteriori istanza disattesa,

fissa

l'udienza di discussione della presente controversia per il giorno 12 dicembre 2017 alle ore 12.30, disponendo che copia del ricorso e del decreto siano notificati alla parte convenuta a cura della parte ricorrente entro e non oltre il termine di legge.

Avverte la parte convenuta che potrà costituirsi in Cancelleria almeno dieci giorni prima della data dell'udienza di discussione mediante deposito di memoria difensiva ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e che, in difetto, incorrerà nelle decadenze di cui agli artt. 416 e 418 c.p.c. Informa, inoltre, la parte convenuta che in tale udienza potrà farsi rappresentare da un procuratore che sia a conoscenza dei fatti di causa, munito del potere di conciliare o transigere la controversia.

Milano, 26 settembre 2017

Il giudice del lavoro
Francesca Saioni

